

Statuto dell'Associazione

"YAP-Yoga and Pleasure"

Capo I

COSTITUZIONE, AFFILIAZIONE, RICONOSCIMENTO

Art. 1- Costituzione

E' costituita un'Associazione denominata:

"YAP-Yoga and Pleasure"

Art. 2 – Sede

La sede legale dell'Associazione è fissata in Teramo, via Nicola Palma
Scalette.

L'Associazione potrà istituire su tutto il territorio nazionale, in sedi proprie o presso altre Associazioni, enti o studi privati, sedi secondarie, gruppi di lavoro, di studio, di sensibilizzazione al fine di una perfetta divulgazione degli scopi dell'Associazione stessa.

La sede dell'associazione potrà essere trasferita con decisione dell'assemblea dei soci.

Art. 3 – Finalità

L'associazione è senza scopo di lucro, senza discriminazione di carattere politico, di religione e di razza, aperta a uomini e donne.

L'Associazione ha lo scopo di promuovere ed attuare, con ogni mezzo consentito e nelle forme garantite dall'ordinamento giuridico vigente, lo studio, la pratica, l'insegnamento e la diffusione dello Yoga e delle discipline del benessere psico-fisico e dell'autoconoscenza, favorendo e promuovendo iniziative, conoscenze ed esperienze tendenti a migliorare la condizione dell'essere umano ed il suo rapporto con l'ambiente. Pertanto



potrà promuovere varie attività, in particolare:

- lezioni di Yoga e di discipline di tipo olistico di origine orientale e/o assimilabili;
- massaggi e trattamenti olistici estetico-naturali;
- consulenze naturopatiche, ayurvediche, omeopatiche, nutrizionali, chinesologiche;
- sedute di counselling, bioenergetica e/o altri metodi psicologici assimilabili;
- analisi grafologiche e grafologia;
- biodanza e musicoterapia;
- organizzazione di conferenze, seminari, ritiri e corsi;
- attività di ricerca, formazione, aggiornamento e qualificazione professionale;
- raccolta, redazione, traduzione, pubblicazione e consultazione di documentazione didattica, informativa e divulgativa;
- supporto specialistico ad aziende, associazioni, enti pubblici e privati (anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione e aggiornamento).


Art. 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Essa si scioglierà in caso di impossibilità di raggiungimento degli scopi sociali e con deliberazione assembleare presa con le maggioranze previste a termini di legge.

Capo II

GLI ORGANI SOCIALI

The bottom right corner of the page contains two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is larger and more stylized, while the one on the right is smaller and more compact.

Art. 5 – Organi Sociali

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Segretario Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie documentate regolarmente. Tuttavia l'Associazione, per l'espletamento delle attività previste nel presente Statuto, può avvalersi della collaborazione di professionisti qualificati, anche non soci, ai quali saranno riconosciuti "gettoni di presenza" o "emolumenti" preventivamente quantificati e concordati dal consiglio direttivo dell'Associazione e secondo la vigente normativa. I "gettoni di presenza" o gli "emolumenti" predetti saranno autorizzati esclusivamente per la tenuta di corsi, di seminari o di conferenze attinenti l'oggetto sociale.


L'Elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

Art. 6 – Assemblea: convocazione

L'Assemblea dei soci è convocata almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci aventi diritto.

L'Assemblea ordinaria è convocata tramite avviso esposto nella bacheca dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è convocata negli stessi termini e modi della



precedente. L'avviso deve indicare: sede, data ed ora e l'elenco degli argomenti da trattare sia nella prima che nella seconda convocazione dell'Assemblea.

Art. 7 - Assemblea: diritto di partecipazione

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota.

Art. 8 Assemblea: costituzione

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci ed è organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. In seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita a termini di legge.

Art. 9 - Assemblea: presidenza


L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario nominato dalla stessa Assemblea su proposta del Presidente.

Art. 10 - Assemblea : attribuzioni

L'Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- b) discute, approva e delibera sui bilanci consuntivi del Consiglio



Direttivo;

c) approva il regolamento interno;

d) delibera sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;

e) delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo o dai soci.

L'Assemblea straordinaria delibera su:

a) scioglimento dell'Associazione;

b) modifiche dello Statuto con maggioranza di almeno i due terzi dei soci presenti o rappresentati;

c) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Le proposte dei soci devono essere comunicate al Consiglio direttivo almeno 30 giorni prima della convocazione dell'Assemblea al fine di consentire un loro tempestivo inserimento nell'ordine del giorno.

Art. 11 - Assemblea: approvazione delibere

L'Assemblea in sede ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera in prima convocazione, con la presenza e con il voto favorevole della maggioranza dei soci, e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei voti



attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti ed astenuti dal voto.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione.

La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione, che non sia amministratore, revisore o dipendente dell'Associazione.

Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 2 deleghe.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano su decisione del Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea può inoltre scegliere due scrutatori fra i presenti.

Art. 12 – Eleggibilità ed incompatibilità

Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci.

Cariche ed incarichi sono riconfermabili.

Art. 13 – Consiglio Direttivo: composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ed un massimo di sette membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deciso dall'Assemblea al momento dell'elezione. Una volta eletto, il Consiglio Direttivo nomina tra i propri membri il Presidente dell'Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Qualora durante il mandato uno dei consiglieri decadesse per dimissioni o



altro il Consiglio Direttivo può provvedere a sostituirlo per cooptazione con un nuovo membro.

Art. 14 – Consiglio Direttivo: attribuzioni

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con facoltà di compiere tutti gli atti che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- deliberare sull'ammissione di nuovi soci e sulla decadenza di soci in conformità con l'art. 19 del presente Statuto;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo (rendiconto economico e finanziario) che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- stabilire gli importi delle quote annuali per le varie categorie di soci.


Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi membri. Le delibere del consiglio sono prese con maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15 – Il Consiglio Direttivo: riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- 1/3 dei componenti su richiesta motivata.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale che verrà sottoscritto dal



presidente e dal segretario.

Art. 16 - Il Presidente: compiti

Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17 - Il Presidente: elezioni

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e resta in carica tre anni.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, lo stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria di rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 18 - I Soci

La partecipazione all'Associazione è aperta a tutte le persone interessate allo Yoga e alle discipline del benessere psico-fisico e tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) SOCI FONDATAORI: sono coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione;
- b) SOCI ONORARI: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale



ovvero economico alla costituzione dell'Associazione o al perseguimento dei fini sociali; hanno carattere permanente e sono esonerati dal versamento di quote annuali;

c) SOCI ORDINARI: persone fisiche, la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che versino, all'atto dell'ammissione la quota di associazione stabilita annualmente dal Consiglio stesso.

La quota o il contributo associativo non è trasmissibile e non è soggetto a rivalutazione.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Per i soci minorenni, il diritto di voto spetta a colui che esercita la patria potestà.

Art. 19 - Ammissione all'Associazione

L'ammissione dei soci, ad eccezione dei soci fondatori ed onorari è subordinata alle seguenti condizioni:

- 1) presentazione della domanda;
- 2) pagamento delle quote sociali;
- 3) accettazione senza riserve del presente statuto;

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo. La decisione del Consiglio direttivo è inappellabile e pertanto contro la stessa non può essere proposto ricorso.

Art. 20 - Diritti e doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma

impegna gli aderenti a rispettare le norme del presente Statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli Organi preposti.

I soci sono tenuti al pagamento delle quote sociali secondo le modalità fissate dal Consiglio direttivo.

I soci che non provvedono al pagamento delle quote scadute, sono dichiarati dal Consiglio Direttivo sospesi da ogni diritto sociale.

Tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

L'Assemblea, in seduta straordinaria, se delibera lo scioglimento dell'Associazione, deve nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa essa ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Cessazione di appartenenza all'Associazione

La qualità di socio si perde per:

- recesso, con comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- per espulsione;
- per decadenza, in caso di inadempienza al pagamento delle quote sociali per almeno due mesi;
- per morte, in tal caso la quota non è trasmissibile agli eredi.



Capo III

- Art. 22 - Il fondo comune

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- rendite del proprio patrimonio;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.


Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea che delibera sull'utilizzazione delle stesse, in armonia con le finalità statutarie dell'Associazione.

I proventi da eventuali attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce di bilancio: l'Assemblea delibera sull'utilizzazione dei proventi, che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 23 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni



anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per sottoporre all'approvazione il Bilancio preventivo e consuntivo o al massimo entro 180 giorni, quando cause particolari richiedano tale differimento. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Per quanto non si prevedano utili, non avendo l'Associazione scopo di lucro, ogni eventuale emergenza attiva, sarà passata a patrimonio e destinata secondo l'oggetto sociale.

Capo V

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci sono:

- richiamo;
- diffida;
- sospensione;
- espulsione dall'Associazione.

I soci soggetti a sanzioni possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni; in tal caso la decisione verrà rinviata a giudizio di tre arbitri nominati appositamente dall'Assemblea dei soci.

Capo VI

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del

JP

Handwritten signature

Handwritten signature

anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei soci per sottoporre all'approvazione il Bilancio preventivo e consuntivo o al massimo entro 180 giorni, quando cause particolari richiedano tale differimento. Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Per quanto non si prevedano utili, non avendo l'Associazione scopo di lucro, ogni eventuale emergenza attiva, sarà passata a patrimonio e destinata secondo l'oggetto sociale.

Capo V

Art. 24 - Provvedimenti disciplinari dell'Associazione

I provvedimenti disciplinari che può adottare il Consiglio Direttivo nei confronti dei soci sono:

- richiamo;
- diffida;
- sospensione;
- espulsione dall'Associazione.

I soci soggetti a sanzioni possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro 30 giorni; in tal caso la decisione verrà rinviata a giudizio di tre arbitri nominati appositamente dall'Assemblea dei soci.

Capo VI

Art. 26 - Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di leggi speciali e a quelle del Capo II e III del Titolo II del



C.C.

Teramo li, 27 settembre 2004

Letto approvato e sottoscritto

Cocchi Alessandra,

Mazzola Giulio,

Palmucci Ida

Registrato a Teramo il 6 OTT. 2004 N. 2281 Serie 1129

Esatto € 141,94 (centoquarantasei euro e 94/100) (17)

.....) di cui €..... per trascrizione

IL DIRIGENTE:

(Dott. scelt. FIDA) s.a.